

*La Cassazione rigetta il ricorso di una donna*

## L'assegno divorzile osta alla reversibilità

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

**P**ensione di reversibilità dell'ex coniuge: l'aver percepito l'assegno divorzile in un'unica soluzione deve considerarsi circostanza ostativa al suo ottenimento. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 22434/2018. Nel rigettare il ricorso mosso da una donna avverso la sentenza di merito, a seguito della quale, a conferma di quanto stabilito in primo grado, veniva negato il suo diritto ad ottenere una quota della pensione di reversibilità, il collegio giudicante ha affermato che ai fini del riconoscimento di un tal diritto in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, «la titolarità dell'assegno deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione». In sede di censura la ricorrente, ripren-

dendo una precedente sentenza a S.u. (la n. 159/1998), lamentava il fatto che i giudici di secondo grado erano partiti dall'«erroneo presupposto» dell'assimilazione della funzione dei due istituti: mentre, infatti, «l'assegno divorzile ha una natura esclusivamente assistenziale fondata sulla solidarietà post coniugale e intesa a garantire mezzi adeguati all'ex coniuge al fine di consentirgli una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ... la pensione di reversibilità ha invece funzione diversa», non assimilabile all'assegno di divorzio «di cui non costituisce la continuazione». Per i giudici di legittimità, invece, non solo non era «più invocabile» la sentenza delle sezioni unite, ma andava anche precisato che l'espressione testuale «titolare dell'assegno», propria del terzo comma dell'art. 9, legge 898/1970 in materia di divorzio, «presuppone sempre la concreta e attuale fruibilità ed esercitabilità del diritto di cui si è titolari; viceversa, un diritto che è già stato completamente soddisfatto non è più attuale e concretamente fruibile o esercitabile, perché di esso si è esaurita la titolarità».